



# COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

## GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE \*\*\* COPIA \*\*\*

numero **152** del **01-10-2015**

**OGGETTO:**

ATTIVITÀ DI COMMITTENZA ASMEL.DELIBERA DI INDIRIZZO

L'anno duemilaquindici addì uno del mese di Ottobre alle ore 10:30 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
Risultano presenti

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Assente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Assente

**PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2**

Partecipa il Segretario Generale PISANO LUCIO incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: ATTIVITÀ DI COMMITTENZA ASMEL – ATTO DI INDIRIZZO.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO CHE

- questa Amministrazione comunale è associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate, che raggruppa 2100 Comuni in tutt'Italia;
- questa Amministrazione comunale ha approvato l'accordo consortile per la centralizzazione degli acquisti di servizi, forniture e lavori attraverso la struttura operativa Asmel consortile ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
- in data 30 aprile 2015, ANAC ha approvato la delibera n.32/2015 che dichiara che tale struttura non corrisponde "ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06"; che pertanto essa non "può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici" e che conseguentemente sono "prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel";
- la recente ordinanza n. 4016/2015 del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensione dell'efficacia della decisione ANAC 30.4.2015, n. 32, presentata dall'ASMEL;
- il Consiglio di Stato con la suddetta ordinanza ha stabilito che "per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge, che lo contempla e ne disciplini il regime transitorio, sia entrata in vigore". La citata delibera ANAC 32/2015, del 30 aprile scorso, è stata contestata da ASMEL perché affermava la mancata rispondenza della Centrale ai modelli organizzativi indicati dall'art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06. In effetti, detto comma non è mai entrato in vigore. La data di decorrenza della norma è stata fissata al 1 novembre prossimo dall'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si tratta della quinta proroga e non è esclusa una nuova, vista la complessità della materia. L'Ordinanza del Consiglio di Stato evidenzia quindi come ANAC si sia sbagliata nel ritenere illegittime le gare bandite da ASMEL per contrasto con una legge che, in verità, non è ancora entrata in vigore.
- il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che la questione necessita di "un approfondito esame nel merito; e che, pertanto, è necessario che tale questione venga decisa dal Tribunale amministrativo con celerità in ragione della particolare rilevanza degli

interessi implicati dalla vicenda in esame; che, nelle more della decisione, all'esito di un complessivo bilanciamento degli interessi, è opportuno, anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l'efficacia del provvedimento 30 aprile 2015, n. 32 dell'Autorità nazionale anticorruzione;”

- la sospensione dell'efficacia della delibera ANAC avrà effetti fino alla data della decisione del TAR Lazio, cui il ricorso è stato rinviato per il giudizio di merito. Per la decisione del Consiglio di Stato ha certamente influito quanto rilevato dalla difesa di ASMEL circa le incongruenze della decisione ANAC del 22 luglio scorso sui soggetti aggregatori. Infatti, ANAC ha inserito nell'elenco il Consorzio CEV (seppure «a condizione che venga effettuata la modifica statutaria volta ad eliminare la possibilità, anche solo in linea teorica, della partecipazione di privati nella compagine sociale e di qualsiasi vocazione commerciale dello stesso»). Ma il Consorzio CEV opera con modalità operative ed organizzative simili a quelle di ASMEL Consortile e quindi avrebbe dovuto essere esposto alle stesse contestazioni mosse da ANAC con la delibera 32/2015. Così non è avvenuto, manifestando quello che ad ASMEL pare un'evidente violazione del principio di proporzionalità e di parità di trattamento.
- il giudizio del TAR Lazio verterà, comunque, sul merito della pronuncia ANAC e non riguarderà le gare indette con CIG e RUP degli Enti. Esse, infatti, non sono state messe in discussione dalla delibera ANAC.

#### CONSIDERATO CHE

- Il comma 3-bis dell'art. 33 citato entrerà in vigore a partire dal 1 settembre, ovvero dal 1 novembre 2015 essendo stato approvato dal Senato il d.d.l. n. S-1934 (c.d. "Riforma della scuola") che al comma 169 del maxi emendamento dispone: «All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: “1° settembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° novembre 2015”».

#### VISTA

- La mozione approvata all'unanimità nelle Assemblee tenutesi a Lamezia Terme e Napoli, rispettivamente il 25 e il 29 giugno 2015, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

#### VALUTATO CHE

- Occorre impegnare ASMEL Consortile a percorrere tutte le strade giurisdizionali opportune per l'affermazione della correttezza del proprio operato, ivi compresa la verifica del proprio diritto all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9, co.2 del d.l. 66/14, convertito in legge n. 89/2014;
- In vigenza della delibera ANAC n.32/2015 e nelle more delle decisioni del Giudice amministrativo, occorre evitare di disperdere il patrimonio di esperienze acquisite in

oltre due anni di attività da Asmel Consortile srl, che l'hanno posta in evidenza come unico sistema di committenza promosso dai Comuni a livello nazionale.

Visti il vigente Statuto comunale e il d.lgs. 267/2000.

Dato atto che sulla presente deliberazione di mero indirizzo non è stato espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

per le motivazioni esposte di approvare la mozione soprarichiamata;

1. Di dare mandato ad ASMEL Consortile srl a percorrere tutte le strade giurisdizionali opportune per l'affermazione della correttezza del proprio operato e per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9, co.2 del d.l. 66/14, convertito in legge n. 89/2014, senza onere economico a carico di questo Ente;
2. di impegnare ASMEL Consortile a limitare la propria attività alla fornitura di servizi ausiliari e di supporto nelle more delle decisioni dei Giudici;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASMEL e ASMEL Consortile;

Con successiva ed unanime votazione resa nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO CAVALLONE FRANCESCO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO PISANO LUCIO**

---

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li 1/10/2015

Il Segretario Comunale  
**F.TO PISANO LUCIO**

---

**\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. \*\***

Li 1/10/2015 \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Li \_\_\_\_\_

**F.TO IL MESSO COMUNALE**

---

Si dichiara che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li \_\_\_\_\_

**F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE**

---